

Circolare 07/2012 - Tariffe ACI fringe benefit auto per l'anno 2012

Occorre, prima di tutto, definire che cos'è un fringe benefit: se traduciamo dall'inglese parola per parola otteniamo "fringe" = indennità aggiuntiva e "benefit" = corresponsione in natura. Possiamo quindi dire che si tratta di una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nella busta paga sia dei dipendenti che dei collaboratori a progetto e che hanno una caratteristica in comune; quella di non essere immediatamente determinabili in moneta in quanto si riferiscono a speciali trattamenti cosiddetti, "in natura", di cui gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del rapporto di lavoro che lo lega al datore di lavoro o committente.

Gli elementi che fanno parte di questi fringe benefit in busta paga possono essere: auto aziendale, telefono cellulare, buono mensa, concessione di un alloggio, polizze assicurative sulla vita ed altro.

Parlando della tematica delle auto aziendali, di cui molto spesso vengono modificati i valori economici, si possono distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo delle stesse da parte del dipendente come sotto specificato:

1. uso promiscuo, utilizzo dell'autovettura sia per uso aziendale che personale;
2. esclusivamente personale;
3. esclusivamente per fini aziendali.

Date queste tre ipotesi si sviluppano effetti diversi e per il lavoratore e per l'azienda che andremo ad analizzare:

- per il punto **1**, la determinazione del valore è il seguente: per il **dipendente**, è un fringe benefit calcolato sulla base delle tariffe ACI; per l'**impresa** invece la deduzione è del 90% dei costi relativi all'autovettura;
- per il punto **2**, si determina al **dipendente**, un fringe benefit valutabile secondo le regole del valore normale (art. 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo; per quanto riguarda l'**impresa**, la deduzione del costo è limitata al valore del fringe benefit attribuito al dipendente;
- infine per il punto **3**, per la determinazione in capo al **dipendente**, non vi è nessun fringe benefit; in capo all'**impresa**, la deducibilità si applica con le regole generali previste dall'art. 164 del Tuir; ossia deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 40% negli altri casi.

Possiamo dire che il maggior utilizzo dell'autovettura è ad uso promiscuo, pertanto si approfondisce tale materia per questa tipologia:

- Le deducibilità per l'**impresa** sono le seguenti:
 - le spese del veicolo sono deducibili in misura ridotta pari al 90%;
 - la deducibilità del costo non è soggetta ad alcun massimale;
 - la deduzione è subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo del veicolo da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta.
 - La percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente.

- Le regole che disciplinano la tassazione per il **dipendente** sono le seguenti: normativa regolamentata (nell'art. 51, comma 4, lettera a del Tuir) dove il valore del fringe benefit è il seguente:
 - 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, l'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al Ministero dell'Economia e della Finanza che, attraverso l'agenzia delle Entrate, provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti o addebitati al lavoratore.
 - Questa regola vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
 - L'importo deve essere inteso come un mero forfait, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti dal dipendente o collaboratore; o dall'effettiva percorrenza raggiunta nel corso dell'anno.
 - Il compenso in natura deve essere rapportato al periodo dell'anno (trecentosessantacinquesimi) durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, deve essere considerato in numero di giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
 - Se al lavoratore sono trattenute o addebitate delle somme, nello stesso periodo d'imposta, per l'utilizzo del veicolo, queste devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito convenzionalmente con riferimento alle tariffe ACI.
 - Se l'azienda, oltre al veicolo, fornisce gratuitamente anche il box o il posto macchina, il valore di quest'ultimo è valutato separatamente ed è imponibile per il suo valore normale (art. 9, Tuir).
 - Per l'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit avviene nel periodo di paga, quindi: per i lavoratori **dipendenti** mensilmente, per i **collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori**, invece si fa riferimento al sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere e dagli accordi.

Roma 23 aprile 2012